

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 327

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
14 dicembre 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2025/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2026/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005, relativo all'apertura per il 2006 e per gli anni successivi di un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità europea di alcune merci provenienti dalla Turchia e ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2027/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 2028/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 2029/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio** ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 2030/2005 della Commissione, del 13 dicembre 2005, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio** ..... 13

2

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Regolamento (CE) n. 2031/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005, relativo al divieto di pesca di berici nelle zone CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola** ..... 15
  - ★ **Regolamento (CE) n. 2032/2005 della Commissione, del 12 dicembre 2005, relativo al divieto di pesca di pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola** ..... 17
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

- ★ **Informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica francese e della Repubblica di Ungheria di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea** ..... 19

**Commissione**

2005/887/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2005, che modifica le decisioni 2004/695/CE e 2004/840/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi relativi all'eradicazione e alla sorveglianza delle malattie animali e ai controlli volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2005 [notificata con il numero C(2005) 4792]** ..... 20
- 

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

- ★ **Posizione comune 2005/888/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, concernente misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di essere coinvolte nell'assassinio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri** ..... 26
- ★ **Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)** ..... 28
- ★ **Decisione 2005/890/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che attua la posizione comune 2004/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova** ..... 33

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2025/2005 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

| (EUR/100 kg)                                      |                                   |                                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Codice NC   | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
| 0702 00 00  | 052                               | 67,9                                |
|   | 204                               | 49,7                                |
|   | 212                               | 88,1                                |
|   | 999                               | 68,6                                |
| 0707 00 05  | 052                               | 140,7                               |
|   | 204                               | 59,8                                |
|   | 999                               | 100,3                               |
| 0709 90 70  | 052                               | 144,7                               |
|   | 204                               | 107,8                               |
|   | 999                               | 126,3                               |
| 0805 10 20  | 052                               | 69,7                                |
|   | 204                               | 70,8                                |
|   | 388                               | 22,0                                |
|   | 508                               | 13,2                                |
|   | 999                               | 43,9                                |
| 0805 20 10  | 052                               | 73,9                                |
|   | 204                               | 59,3                                |
|   | 999                               | 66,6                                |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,<br>0805 20 90 | 052                               | 76,4                                |
|   | 400                               | 82,8                                |
|   | 624                               | 88,2                                |
|   | 999                               | 82,5                                |
| 0805 50 10  | 052                               | 49,5                                |
|   | 999                               | 49,5                                |
| 0808 10 80  | 400                               | 109,6                               |
|   | 404                               | 93,2                                |
|   | 720                               | 71,7                                |
|   | 999                               | 91,5                                |
| 0808 20 50  | 052                               | 104,1                               |
|   | 400                               | 104,5                               |
|   | 404                               | 53,1                                |
|   | 720                               | 63,7                                |
|   | 999                               | 81,4                                |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 2026/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2005

**relativo all'apertura per il 2006 e per gli anni successivi di un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità europea di alcune merci provenienti dalla Turchia e ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 29 aprile 1997, relativa al regime applicabile a taluni prodotti agricoli trasformabili <sup>(2)</sup>, per favorire lo sviluppo degli scambi secondo gli obiettivi dell'unione doganale, fissa un contingente annuo, espresso in valore, relativo ad alcune paste alimentari importate nella Comunità dalla Turchia. Tale contingente deve essere aperto per l'anno 2006 e per gli anni successivi. L'ammissione ai relativi benefici è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR conformemente a quanto disposto dalla decisione n. 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 28 marzo 2001, che modifica la decisione 1/96 recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia <sup>(3)</sup>.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(4)</sup>, stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito secondo tali norme.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il contingente tariffario comunitario per l'importazione dalla Turchia delle merci indicate nell'allegato è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli anni successivi, alle condizioni indicate nell'allegato in questione.

L'ammissione a beneficiare di tale contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione A.TR. conformemente alla decisione n. 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 17.5.1997, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

## ALLEGATO

| Numero d'ordine | Codice NC             | Descrizione delle merci                           | Contingente        | Aliquota del dazio applicabile |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| 09.0205         | 1902 11 00<br>1902 19 | Pasta non cotta né farcita o altrimenti preparata | 2,5 milioni di EUR | 10,67 EUR/100 kg netti         |

## REGOLAMENTO (CE) N. 2027/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2005

relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda approvato con decisione 1999/492/CE, fissa un contingente tariffario annuo da applicarsi all'importazione di prodotti a base di zuccheri e cioccolato e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao originari dell'Islanda. Occorre aprire tale contingente per l'anno 2006.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. Il contingente tariffario aperto in forza di tale regolamento va quindi gestito nel rispetto di tali regole.

- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, le merci originarie dell'Islanda importate nella Comunità che figurano in allegato sono soggette ai dazi elencati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

## ALLEGATO

| Numero d'ordine | Codice NC  | Designazione delle merci   | Contingente    | Aliquota del dazio applicabile  |   |                |   |                |   |
|-----------------|------------|--|----------------|---|---|----------------|---|----------------|---|
| 09.0799         | 1704 90 10 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) di cui al codice NC 1704 90 | 500 tonnellate | 50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (*) con un massimo di 35,15 EUR/100kg |   |                |   |                |   |
|                 | 1704 90 30 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1704 90 51 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1704 90 55 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1704 90 61 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1704 90 65 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1704 90 71 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1704 90 75 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1704 90 81 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1704 90 99 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 |            | 1806 32 10   |                |   | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui ai codici NC 1806 32, 1806 90, 1905 31 e 1905 32 | 500 tonnellate | 50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (*) con un massimo di 35,15 EUR/100kg |                |   |
|                 | 1806 32 90 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1806 90 11 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1806 90 19 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1806 90 31 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1806 90 39 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1806 90 50 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1806 90 60 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1806 90 70 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1806 90 90 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 |            | 1905 31 11   |                |   |   |                |   | 500 tonnellate | 50 % dell'aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (*) con un massimo di 35,15 EUR/100kg |
|                 | 1905 31 19 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1905 31 30 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1905 31 91 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1905 31 99 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1905 32 11 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1905 32 19 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1905 32 91 |  |                |   |   |                |   |                |   |
|                 | 1905 32 99 |  |                |   |   |                |   |                |   |

(\*) Aliquota del dazio per i paesi terzi: aliquota consistente nel dazio ad valorem con l'aggiunta, all'occorrenza, dell'elemento agricolo, e comunque inferiore o pari all'aliquota massima eventualmente stabilita dalla tariffa doganale comune.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2028/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2005

**relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(3)</sup> e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo <sup>(4)</sup> fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione n. 138/2004 del Comitato misto SEE <sup>(5)</sup>, dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero, classificate con il codice ex 2202 90 10.

(3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguar-

dante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(6)</sup>, di seguito «accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi.

(4) Occorre aprire un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile alle bevande analcoliche in questione. In base alle statistiche fornite alla Commissione, il contingente annuale per il 2005 applicabile ai prodotti in questione, aperto a norma del regolamento (CE) n. 2185/2004 della Commissione <sup>(7)</sup>, è stato esaurito il 31 ottobre 2005. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo, il contingente tariffario per il 2006 andrebbe pertanto aumentato del 10 %.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(8)</sup>, stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in forza di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

(6) Per garantire un'adeguata gestione del contingente tariffario nell'interesse degli operatori, l'esenzione dai dazi entro i limiti del contingente dovrebbe essere temporaneamente subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie di un certificato rilasciato dalle autorità norvegesi.

(7) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I,

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

<sup>(7)</sup> GU L 373 del 21.12.2004, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, il contingente tariffario della Comunità fissato nell'allegato I è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2. Le norme d'origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui all'allegato I sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

3. L'esenzione dai dazi entro i limiti del contingente tariffario fissato nell'allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie del certificato di cui all'allegato II,

rilasciato agli esportatori dalle autorità norvegesi in una delle lingue della Comunità.

4. Per le quantità importate che eccedono il volume del contingente ovvero per le quali non è stato presentato il certificato di cui al paragrafo 3, si applica un dazio di 0,047 EUR/litro.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
Vicepresidente

---

## ALLEGATO I

**Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia**

| N. d'ordine | Codice NC     | Descrizione del prodotto  | Volume del contingente annuale per il 2006 | Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente | Aliquota del dazio applicabile a quantità superiori al volume del contingente |
|-------------|---------------|---|--|---|---|
| 09.0709     | 2202 10 00    | — Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o aromatizzanti | 15,73 milioni di litri                     | Esenzione   | 0,047 EUR/litro   |
|             | ex 2202 90 10 | Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)                                      |  |   |   |

## ALLEGATO II

**Certificato per l'ammissione nella Comunità in esenzione da dazi delle acque classificate con i codici  
NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10**

|   |                                |   |                                 |  |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo)   |                                | 2. N. di serie  | <b>O R I G I N A L E</b>        |  |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo)  |                                | <b>CERTIFICATO</b><br>Per l'ammissione nella Comunità in esenzione da dazi<br>delle acque classificate con i codici<br>NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 |                                 |  |
| 4. Numero e data della fattura  | 5. Paese d'origine<br>NORVEGIA |   | 6. Stato membro di destinazione |  |
| NB<br>Occorre presentare l'originale e, se pertinente, una copia del certificato all'ufficio doganale della Comunità nel momento in cui il prodotto è immesso in libera pratica.  |                                |   |                                 |  |
| 7. Codice NC (10 cifre)   |                                |   |                                 |  |
| 8. Marchi, numero, quantità e natura degli imballaggi delle quantità esportate  |                                |   | 9. Volume (litri)               |  |
| 10. SI CERTIFICA che le indicazioni di cui sopra sono precise e conformi all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. |                                |   |                                 |  |
| Luogo: Oslo                      2006      xx      xx<br>Anno      Mese      Giorno   |                                |   |                                 |  |
| 11. Organismo emittente<br>Norwegian Agricultural Authority<br>Postboks 8140 Dep.<br>N-0033 Oslo, Norway  |                                | (Firma e timbro dell'organismo emittente)   |                                 |  |

## REGOLAMENTO (CE) N. 2029/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2005

**relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, fissa, al punto III, un contingente tariffario annuo per le importazioni di talune merci originarie della Norvegia. Occorre aprire tali contingenti per l'anno 2006.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applica-

zione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in forza di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie della Norvegia elencate nell'allegato I si aprono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

## ALLEGATO

**Contingenti tariffari annuali applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia**

| Numero d'ordine | Codice NC                     | Descrizione  | Volume del contingente annuale dall'1.1.2006 | Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente |
|-----------------|-------------------------------|--|--|---|
| 09.0765         | 1517 10 90                    | Margarina, esclusa margarina liquida, con tenore di sostanze grasse del latte non superiore al 10 %  | 2 470 tonnellate                             | esenzione   |
| 09.0771         | ex 2207 10 00 (TARIC Code 90) | Alcool etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico pari a 80 % vol o superiore, diverso da quello ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CEE | 164 000 ettolitri (hl)                       | esenzione   |
| 09.0772         | ex 2207 20 00 (TARIC Code 90) | Alcool etilico e altri alcolici, denaturati, con qualsiasi titolo alcolometrico, diverso da quello ottenuto con i prodotti agricoli che figurano nell'allegato I del trattato CEE            | 14 340 ettolitri (hl)                        | esenzione   |
| 09.0774         | 2403 10                       | Tabacco da fumo, contenente o meno succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione   | 370 tonnellate                               | esenzione   |

## REGOLAMENTO (CE) N. 2030/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2005

**relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2006 applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia approvato con decisione 96/753/CE, fissa un contingente tariffario per le importazioni di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao originari della Norvegia. Occorre aprire tale contingente per l'anno 2006.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applica-

zione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, stabilisce norme di gestione dei contingenti tariffari. Il contingente tariffario aperto in forza di tale regolamento va quindi gestito nel rispetto di tali regole.

- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, le merci originarie della Norvegia importate nella Comunità che figurano in allegato sono soggette ai dazi elencati in detto allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

## ALLEGATO

| Numero d'ordine | Codice NC   | Descrizione  | Contingente      | Aliquota del dazio applicabile |
|-----------------|---|--|------------------|--------------------------------|
| 09.0764         | ex 1806<br>1806 20<br>1806 31<br>1806 32<br>1806 90 | Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, eccetto la polvere di cacao con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti del codice NC 1806 10 | 5 500 tonnellate | 35,15 EUR/100 kg               |

**REGOLAMENTO (CE) N. 2031/2005 DELLA COMMISSIONE****del 12 dicembre 2005****relativo al divieto di pesca di berici nelle zone CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde <sup>(3)</sup>, stabilisce i contingenti per il 2005 e il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2005.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell'8.6.2005, pag. 1).

## ALLEGATO

|              |  |
|--------------|--|
| Stato membro | Spagna   |
| Stock        | ALF/3X12-  |
| Specie       | Berici ( <i>Beryx</i> spp.)  |
| Zona         | III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (acque comunitarie e acque internazionali) |
| Data         | 22 novembre 2005   |

**REGOLAMENTO (CE) N. 2032/2005 DELLA COMMISSIONE****del 12 dicembre 2005****relativo al divieto di pesca di pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde <sup>(3)</sup>, stabilisce i contingenti per il 2005 e il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2005.

*Per la Commissione*  
Jörgen HOLMQUIST  
*Direttore generale della Pesca*  
*e degli affari marittimi*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell'8.6.2005, pag. 1).

## ALLEGATO

|              |  |
|--------------|--|
| Stato membro | Spagna   |
| Stock        | BSF/56712-   |
| Specie       | Pesce sciabola nero ( <i>Aphanopus carbo</i> )             |
| Zona         | V, VI, VII, XII (acque comunitarie e acque internazionali) |
| Data         | 22 novembre 2005   |

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**Informazione relativa alle dichiarazioni della Repubblica francese e della Repubblica di Ungheria di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sugli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea**

La Repubblica francese ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) del trattato sull'Unione europea.

La Repubblica di Ungheria ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) del trattato sull'Unione europea.

Qui di seguito figura la situazione relativa alle dichiarazioni di accettazione della competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea:

- il Regno di Spagna e la Repubblica di Ungheria hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a) <sup>(1)</sup>,
- il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alle disposizioni stabilite nell'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b) <sup>(2)</sup>,
- nel fare le dichiarazioni di cui sopra, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria si sono riservati il diritto di introdurre nel loro diritto interno delle disposizioni che prevedano che, quando una questione relativa alla validità o all'interpretazione di un atto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è obbligata a sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

---

<sup>(1)</sup> La comunicazione della dichiarazione del Regno di Spagna è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.

<sup>(2)</sup> La dichiarazione della Repubblica ceca è stata pubblicata nella GU L 236 del 23.9.2003, pag. 980. La comunicazione della dichiarazione degli altri Stati membri citati, ad eccezione della Repubblica francese, è stata pubblicata nella GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 56 e nella GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 24.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2005

**che modifica le decisioni 2004/695/CE e 2004/840/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi relativi all'eradicazione e alla sorveglianza delle malattie animali e ai controlli volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2005**

[notificata con il numero C(2005) 4792]

(2005/887/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

finanziario della Comunità<sup>(3)</sup>, stabilisce l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

(4) La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative ai programmi in questione. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2005, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi degli Stati membri per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie degli animali e ai controlli volti a prevenire le zoonosi.

(5) È dunque opportuno adattare il contributo finanziario della Comunità per alcuni dei programmi citati. È indicato redistribuire i fondi dei programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il loro stanziamento destinandoli a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri in questione.

(2) La decisione 2004/695/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, relativa agli elenchi dei programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e ai controlli intesi a prevenire le zoonosi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005<sup>(2)</sup>, indica il tasso proposto e l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(6) È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2004/695/CE e 2004/840/CE.

(3) La decisione 2004/840/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e i controlli intesi a prevenire le zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo

(7) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/695/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 15.10.2004, pag. 87.

<sup>(3)</sup> GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 41.

*Articolo 2*

La decisione 2004/840/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «900 000 EUR»;
- 2) all'articolo 5, paragrafo 2, «900 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»;
- 3) all'articolo 6, paragrafo 2, «1 500 000 EUR» è sostituito da «675 000 EUR»;
- 4) all'articolo 7, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;
- 5) all'articolo 8, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»;
- 6) all'articolo 9, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «105 000 EUR»;
- 7) all'articolo 11, paragrafo 2, «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 850 000 EUR»;
- 8) all'articolo 12, paragrafo 2, «5 000 000 EUR» è sostituito da «3 600 000 EUR»;
- 9) all'articolo 13, paragrafo 2, «3 000 000 EUR» è sostituito da «2 875 000 EUR»;
- 10) all'articolo 14, paragrafo 2, «800 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;
- 11) all'articolo 15, paragrafo 2, «1 800 000 EUR» è sostituito da «1 740 000 EUR»;
- 12) all'articolo 16, paragrafo 2, «5 000 000 EUR» è sostituito da «4 415 000 EUR»;
- 13) all'articolo 19, paragrafo 2, «4 000 000 EUR» è sostituito da «4 600 000 EUR»;
- 14) all'articolo 20, paragrafo 2, «2 500 000 EUR» è sostituito da «2 725 000 EUR»;
- 15) all'articolo 21, paragrafo 2, «700 000 EUR» è sostituito da «770 000 EUR»;
- 16) all'articolo 22, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «300 000 EUR»;
- 17) all'articolo 24, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «350 000 EUR»;
- 18) all'articolo 27, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «330 000 EUR»;
- 19) all'articolo 28, paragrafo 2, «175 000 EUR» è sostituito da «150 000 EUR»;
- 20) all'articolo 30, paragrafo 2, «6 500 000 EUR» è sostituito da «6 340 000 EUR»;
- 21) all'articolo 31, paragrafo 2, «300 000 EUR» è sostituito da «500 000 EUR»;
- 22) all'articolo 32, paragrafo 2, «4 500 000 EUR» è sostituito da «4 470 000 EUR»;
- 23) all'articolo 33, paragrafo 2, «1 700 000 EUR» è sostituito da «1 900 000 EUR»;
- 24) all'articolo 34, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «875 000 EUR»;
- 25) all'articolo 35, paragrafo 2, «50 000 EUR» è sostituito da «95 000 EUR»;
- 26) all'articolo 36, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «675 000 EUR»;
- 27) all'articolo 37, paragrafo 2, «70 000 EUR» è sostituito da «117 000 EUR»;
- 28) all'articolo 38, paragrafo 2, «400 000 EUR» è sostituito da «455 000 EUR»;
- 29) all'articolo 40, paragrafo 2, «600 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;
- 30) all'articolo 41, paragrafo 2, «50 000 EUR» è sostituito da «0 EUR»;
- 31) all'articolo 42, paragrafo 2, «600 000 EUR» è sostituito da «170 000 EUR»;
- 32) all'articolo 43, paragrafo 2, «350 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;
- 33) all'articolo 44, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «25 000 EUR»;
- 34) all'articolo 45, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «375 000 EUR»;
- 35) all'articolo 46, paragrafo 2, «15 000 EUR» è sostituito da «23 000 EUR»;

- 36) all'articolo 47, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;
- 37) all'articolo 48, paragrafo 2, «800 000 EUR» è sostituito da «1 075 000 EUR»;
- 38) all'articolo 49, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «485 000 EUR»;
- 39) all'articolo 50, paragrafo 2, «100 000 EUR» è sostituito da «40 000 EUR»;
- 40) all'articolo 51, paragrafo 2, «10 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;
- 41) all'articolo 52, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «290 000 EUR»;
- 42) all'articolo 53, paragrafo 2, «300 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;
- 43) all'articolo 54, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «370 000 EUR»;
- 44) all'articolo 55, paragrafo 2, «50 000 EUR» è sostituito da «115 000 EUR»;
- 45) all'articolo 57, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «50 000 EUR».

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2004/695/CE sono sostituiti dal seguente testo:

## «ALLEGATO I

**Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali (articolo 1, paragrafo 1)**

— Aliquota e importo proposti per il contributo finanziario della Comunità —

| Malattia                     | Stato membro o Stato membro aderente | Aliquota | Importo proposto (in EUR) |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| Malattia di Aujeszky         | Belgio                               | 50 %     | 370 000                   |
|                              | Spagna                               | 50 %     | 370 000                   |
|                              | Ungheria                             | 50 %     | 115 000                   |
|                              | Irlanda                              | 50 %     | 50 000                    |
|                              | Portogallo                           | 50 %     | 50 000                    |
|                              | Slovacchia                           | 50 %     | 25 000                    |
| Febbre catarrale degli ovini | Spagna                               | 50 %     | 875 000                   |
|                              | Francia                              | 50 %     | 95 000                    |
|                              | Italia                               | 50 %     | 675 000                   |
| Brucellosi bovina            | Cipro                                | 50 %     | 105 000                   |
|                              | Grecia                               | 50 %     | 100 000                   |
|                              | Spagna                               | 50 %     | 5 850 000                 |
|                              | Irlanda                              | 50 %     | 3 600 000                 |
|                              | Italia                               | 50 %     | 2 875 000                 |
|                              | Polonia                              | 50 %     | 100 000                   |
|                              | Portogallo                           | 50 %     | 1 740 000                 |
|                              | Regno Unito <sup>(1)</sup>           | 50 %     | 4 415 000                 |
| Tubercolosi bovina           | Cipro                                | 50 %     | 5 000                     |
|                              | Grecia                               | 50 %     | 100 000                   |
|                              | Spagna                               | 50 %     | 4 600 000                 |
|                              | Irlanda                              | 50 %     | 0                         |
|                              | Italia                               | 50 %     | 2 725 000                 |
|                              | Polonia                              | 50 %     | 770 000                   |
|                              | Portogallo                           | 50 %     | 300 000                   |
|                              | Regno Unito <sup>(1)</sup>           | 50 %     | 0                         |
| Peste suina classica         | Belgio                               | 50 %     | 23 000                    |
|                              | Repubblica ceca                      | 50 %     | 140 000                   |
|                              | Germania                             | 50 %     | 1 075 000                 |
|                              | Francia                              | 50 %     | 485 000                   |
|                              | Lussemburgo                          | 50 %     | 40 000                    |
|                              | Slovenia                             | 50 %     | 100 000                   |
|                              | Slovacchia                           | 50 %     | 290 000                   |

| Malattia                                  | Stato membro o Stato membro aderente | Aliquota | Importo proposto (in EUR) |
|---|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| Leucosi bovina enzootica                  | Estonia                              | 50 %     | 25 000                    |
|   | Italia                               | 50 %     | 350 000                   |
|   | Lituania                             | 50 %     | 200 000                   |
|   | Lettonia                             | 50 %     | 100 000                   |
|   | Portogallo                           | 50 %     | 330 000                   |
| Brucellosi ovina e caprina (B melitensis) | Cipro                                | 50 %     | 150 000                   |
|   | Grecia                               | 50 %     | 800 000                   |
|   | Spagna                               | 50 %     | 6 340 000                 |
|   | Francia                              | 50 %     | 500 000                   |
|   | Italia                               | 50 %     | 4 470 000                 |
|   | Portogallo                           | 50 %     | 1 900 000                 |
| Poseidom <sup>(2)</sup>                   | Francia <sup>(3)</sup>               | 50 %     | 150 000                   |
| Rabbia                                    | Austria                              | 50 %     | 180 000                   |
|   | Repubblica ceca                      | 50 %     | 400 000                   |
|   | Germania                             | 50 %     | 900 000                   |
|   | Finlandia                            | 50 %     | 100 000                   |
|   | Lituania                             | 50 %     | 0                         |
|   | Polonia                              | 50 %     | 675 000                   |
|   | Slovenia                             | 50 %     | 300 000                   |
|   | Slovacchia                           | 50 %     | 500 000                   |
| Malattia vescicolosa dei suini            | Italia                               | 50 %     | 375 000                   |
| Totale                                    |                                      |          | 50 808 000                |

<sup>(1)</sup> Solo Irlanda del Nord.

<sup>(2)</sup> Idropericardite, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Solo Guadalupa, Martinica e Riunione.

## ALLEGATO II

**Elenco dei programmi di controllo destinati a prevenire le zoonosi (articolo 2, paragrafo 1)***— Aliquota e importo proposti per il contributo finanziario della Comunità —*

| Zoonosi    | Stato membro o Stato membro aderente | Aliquota | Importo proposto (in EUR) |
|------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|
| Salmonella | Austria                              | 50 %     | 117 000                   |
|            | Belgio                               | 50 %     | 455 000                   |
|            | Danimarca                            | 50 %     | 110 000                   |
|            | Francia                              | 50 %     | 310 000                   |
|            | Irlanda                              | 50 %     | 0                         |
|            | Italia                               | 50 %     | 170 000                   |
|            | Paesi Bassi                          | 50 %     | 370 000                   |
|            | Slovacchia                           | 50 %     | 25 000                    |
| Totale     |                                      |          | 1 557 000»                |

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## POSIZIONE COMUNE 2005/888/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

**concernente misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di essere coinvolte nell'assassinio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 ottobre 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1636 (2005) [«UNSCR 1636 (2005)»] che approva la relazione della Commissione d'inchiesta internazionale dell'ONU, presieduta dal sig. Detlev Mehlis, sull'attentato terroristico dinamitardo del 14 febbraio 2005 a Beirut, Libano, nel quale sono state uccise 23 persone, tra le quali l'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri e ferite decine di persone («commissione d'inchiesta»).
- (2) La UNSCR 1636 (2005) impone misure volte a impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri e a congelare i fondi e le risorse economiche delle persone registrate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito dal punto 3 b) della UNSCR 1636 (2005) («comitato»), perché sospettate di essere coinvolte nella pianificazione, nel fiancheggiamento, nell'organizzazione o nella perpetrazione dell'attentato terroristico dinamitardo.
- (3) Il 7 novembre 2005, il Consiglio ha adottato le conclusioni su Siria e Libano nelle quali ha deplorato il fatto che, palesemente, la Siria non ha cooperato pienamente con la squadra investigativa e ha invitato la Siria a cooperare incondizionatamente con gli investigatori.
- (4) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

### Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell'allegato della presente posizione comune.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce in anticipo e caso per caso che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalla UNSCR 1636 (2005).

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 3 e in linea con le conclusioni del comitato, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

### Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche elencate nell'allegato o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali elencate nell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone e delle entità elencate nell'allegato.

3. Posto che siano state approvate dal comitato, sono possibili deroghe per fondi e risorse economiche che siano:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o risorse economiche congelati.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti, purché tali interessi e altri profitti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri assicurano che, secondo la legislazione vigente, qualora una persona fisica elencata nell'allegato si trovi nel loro territorio, la Commissione d'inchiesta la possa interrogare se la Commissione stessa lo richiede.

2. Gli Stati membri cooperano pienamente, secondo la legislazione vigente, nel quadro di indagini internazionali sui fondi o risorse economiche o operazioni finanziarie di persone o entità elencate nell'allegato, anche mettendo in comune informazioni di natura finanziaria.

#### Articolo 4

Il Consiglio stabilisce l'elenco delle persone e delle entità e persone a queste collegate di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato.

#### Articolo 5

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

#### Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. STRAW

---

#### ALLEGATO

#### **Elenco delle persone fisiche e delle entità di cui agli articoli 1, 2 e 3**

[Allegato da completare dopo che il comitato di cui al paragrafo 3 b) della UNSCR 1636 (2005) avrà registrato persone e entità]

---

**AZIONE COMUNE 2005/889/PESC DEL CONSIGLIO****del 12 dicembre 2005****che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah  
(EU BAM Rafah)**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea, parte del Quartetto, è impegnata ad assistere e ad agevolare l'attuazione della tabella di marcia (Roadmap) che definisce le iniziative reciproche del governo israeliano e dell'Autorità palestinese nei settori politico, di sicurezza, economico, umanitario e della costruzione istituzionale, le quali porteranno alla nascita di uno Stato palestinese indipendente, democratico e vitale che viva fianco a fianco in pace e sicurezza con Israele e gli altri paesi vicini.
- (2) A seguito del disimpegno unilaterale di Gaza da parte di Israele, il governo di Israele non è più presente al valico di Rafah e il posto di frontiera è chiuso salvo casi eccezionali.
- (3) Il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 ha ribadito che l'Unione europea è pronta ad aiutare l'Autorità Palestinese ad assumersi le responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico e, in particolare, a migliorare la capacità della polizia civile e la capacità in materia di applicazione della legge.
- (4) Il Consiglio del 7 novembre 2005 ha ribadito il suo sostegno per l'operato dell'inviato speciale del quartetto per il disimpegno, ed ha accolto con soddisfazione la sua recente relazione ai membri del quartetto. Ha inoltre preso atto della sua lettera del 2 novembre 2005 nella quale chiede, a nome delle parti, che l'Unione europea prenda in considerazione di svolgere un ruolo di monitoraggio come terza parte nel valico di Rafah al confine tra Gaza ed Egitto. Il Consiglio ha preso atto che l'Unione europea è pronta in linea di principio a fornire assistenza riguardo all'attraversamento delle frontiere di Gaza in base ad un accordo tra le parti.
- (5) L'apertura del valico di Rafah ha implicazioni economiche, di sicurezza e umanitarie.
- (6) L'Unione europea ha individuato come priorità la costituzione di un'amministrazione doganale palestinese nell'ambito di una cooperazione CE-Palestina. La Comunità ha fornito assistenza per la gestione delle frontiere palestinesi e ha stabilito un dialogo a tre sulle questioni doganali con il governo di Israele e l'Autorità Palestinese. L'Autorità palestinese è impegnata nell'elaborazione di piani particolareggiati per le procedure di sicurezza alle frontiere con il sostegno degli Stati Uniti e di Israele.
- (7) Il 24 ottobre 2005 il primo ministro palestinese ha inviato al commissario europeo per le relazioni esterne e la politica di vicinato una lettera in cui chiede l'assistenza della CE in settori quali lo sviluppo di capacità del personale palestinese al valico di Rafah, lo sviluppo e l'installazione dei necessari sistemi e materiali, la consulenza e l'assistenza a ufficiali palestinesi in servizio al valico di Rafah.
- (8) Il 15 novembre 2005 il governo di Israele e l'Autorità Palestinese hanno concluso un accordo sul movimento e l'accesso ai valichi di frontiera con Gaza, in cui tra l'altro si rinviava al ruolo svolto dall'Unione europea quale parte terza per quanto concerne il funzionamento dei pertinenti valichi di frontiera.
- (9) In lettere rispettivamente del 20 novembre 2005 e del 23 novembre 2005, l'Autorità Palestinese e il governo di Israele hanno invitato l'Unione europea a istituire una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).
- (10) La missione dell'Unione europea sarà complementare e apporterà valore aggiunto alle iniziative internazionali in atto e svilupperà sinergie con le attuali iniziative della Comunità europea e degli Stati membri. Perseguirà la coerenza e il coordinamento con le azioni di sviluppo di capacità svolte dalla Comunità, in particolare nel settore dell'amministrazione doganale.

- (11) La missione si collocherà nel contesto più ampio degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico e, in particolare, nel miglioramento della capacità della polizia civile e della capacità in materia di applicazione della legge.
- (12) Occorre assicurare gli opportuni collegamenti con la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi, nota come Ufficio di coordinamento dell'Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese (EUPOL COPPS) <sup>(1)</sup>.
- (13) La missione assolverà il mandato nell'ambito di una situazione di minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e la stabilità della regione, e potenzialmente dannosa per gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea.
- (14) La sicurezza è una preoccupazione costante e di primaria importanza e per garantirla occorrerebbe adottare adeguate disposizioni.
- (15) In conformità degli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del segretario generale/alto rappresentante, a norma degli articoli 18 e 26 del trattato.
- (16) L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione di importi da finanziare tramite il bilancio comunitario esprime la volontà dell'autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nel rispettivo esercizio di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

#### Articolo 1

##### Missione

- È istituita una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, in seguito denominata EU BAM Rafah, con una fase operativa che inizia il 25 novembre 2005.
- L'EU BAM Rafah opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2.

<sup>(1)</sup> Azione comune del Consiglio 2005/797/PESC del 14 novembre 2005 (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65).

#### Articolo 2

##### Mandato della missione

L'EU BAM Rafah si prefigge di assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi della Comunità europea per la costruzione istituzionale, all'apertura del valico stesso e di rafforzare la fiducia tra il governo di Israele e l'Autorità Palestinese.

Al tal fine l'EU BAM Rafah:

- monitorerà, verificherà e valuterà attivamente i risultati conseguiti dall'Autorità Palestinese nell'attuazione degli accordi quadro, in materia di sicurezza e doganale conclusi dalle parti in ordine al funzionamento del posto di frontiera di Rafah;
- contribuirà, fornendo una guida, allo sviluppo delle capacità palestinesi riguardo a tutti gli aspetti della gestione delle frontiere a Rafah;
- contribuirà a mantenere il collegamento tra le autorità palestinesi, israeliane ed egiziane riguardo a tutti gli aspetti della gestione del valico di Rafah.

L'EU BAM Rafah assolve alle responsabilità affidatele negli accordi tra il governo di Israele e l'Autorità Palestinese riguardo alla gestione del valico di Rafah. Non si assumerà compiti di sostituzione.

#### Articolo 3

##### Durata

La missione durerà 12 mesi.

#### Articolo 4

##### Struttura della missione

L'EU BAM Rafah comprende i seguenti elementi:

- capomissione assistito da personale di consulenza;
- sezione monitoraggio e operazioni;
- sezione amministrativa;

tali elementi sono elaborati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN). Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

### Articolo 5

#### Capomissione

1. Il Maggiore Generale Pietro Pistolese è nominato capomissione dell'EU BAM Rafah.
2. Il capomissione esercita il controllo operativo sull'EU BAM Rafah, ne assume la gestione ordinaria e il coordinamento delle attività, compresa la gestione della sicurezza del personale dell'EU BAM Rafah, la gestione delle risorse e delle informazioni.
3. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'EU BAM Rafah. Per il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'Unione europea competente.
4. Il capomissione firma un contratto con la Commissione.
5. Il capomissione garantisce l'opportuna visibilità della presenza dell'Unione europea.

### Articolo 6

#### Fase di pianificazione

1. Durante la fase di pianificazione della missione, è istituito un gruppo di pianificazione comprendente il capomissione, che lo dirige, e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità riconosciute della missione.
2. Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale del rischio, che se necessario è aggiornata.
3. Il gruppo di pianificazione redige l'OPLAN ed elabora tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione della missione. L'OPLAN tiene conto della valutazione globale dei rischi e comprende un piano di sicurezza.

### Articolo 7

#### Personale dell'EU BAM Rafah

1. Il personale dell'EU BAM Rafah è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all'articolo 2 e alla struttura di cui all'articolo 4.
2. Il personale dell'EU BAM Rafah è distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione europea. Ogni Stato membro sostiene i costi connessi con il personale dell'EU BAM Rafah da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura

sanitaria, le spese di viaggio per e dalla zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliera.

3. Il personale internazionale e il personale locale sono assunti dall'EU BAM Rafah su base contrattuale in funzione delle necessità.

4. Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con il personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione.

5. Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dello Stato o dell'istituzione dell'Unione europea d'origine competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio <sup>(1)</sup>.

6. I funzionari di polizia dell'Unione europea indossano, se del caso, le uniformi nazionali e le mostrine dell'Unione europea e gli altri membri della missione sono muniti, all'occorrenza, di identificativi, previa decisione del capomissione, in base a considerazioni di sicurezza.

### Articolo 8

#### Status del personale dell'EU BAM Rafah

1. Ove richiesto, lo status del personale dell'EU BAM Rafah, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EU BAM Rafah, è oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima.

2. Lo Stato membro o l'istituzione dell'Unione europea che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano connesse al distacco. Lo Stato membro o l'istituzione dell'Unione europea in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione ed i singoli membri del personale.

<sup>(1)</sup> GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/571/CE (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31).

*Articolo 9***Catena di comando**

1. L'EU BAM Rafah dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.
3. Il segretario generale/alto rappresentante impartisce orientamenti al capomissione tramite il rappresentante speciale dell'Unione europea.
4. Il capomissione dell'EU BAM Rafah guida la missione e ne assume la gestione ordinaria.
5. Il capomissione riferisce al segretario generale/alto rappresentante tramite il rappresentante speciale dell'Unione europea.
6. Il rappresentante speciale dell'Unione europea riferisce al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante.

*Articolo 10***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.
2. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti, a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare l'OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante decide in merito agli obiettivi e alla conclusione della missione.
3. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
4. Il CPS riceve periodicamente relazioni del capomissione relative ai contributi e alla condotta della missione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione.

*Articolo 11***Partecipazione di paesi terzi**

1. Fermi restando l'autonomia decisionale dell'Unione europea e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti

sono invitati ed i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EU BAM Rafah, a condizione che sostengano i costi connessi con il personale da essi distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EU BAM Rafah.

2. I paesi terzi che apportano un contributo all'EU BAM Rafah hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione ordinaria della missione, a quelli degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla missione.

3. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito alla partecipazione di paesi terzi, compresi i contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Allorché l'Unione europea e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EU BAM Rafah.

*Articolo 12***Sicurezza**

1. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EU BAM Rafah e, in consultazione con il servizio di sicurezza del segretario generale del Consiglio, è incaricato di assicurare l'osservanza dei requisiti minimi di sicurezza, secondo le norme di sicurezza del Consiglio.

2. L'EU BAM Rafah ha un proprio responsabile della sicurezza, assistito da una squadra di sicurezza che riferisce al capomissione.

3. Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento dell'EU BAM Rafah secondo le istruzioni impartite dal segretario generale/alto rappresentante.

4. I membri del personale dell'EU BAM Rafah sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza nonché a controlli medici prima di qualsiasi spiegamento o di viaggio nella zona di missione.

*Articolo 13***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 1 696 659 EUR per il 2005 e a 5 903 341 EUR per il 2006.
2. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
3. Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.
4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EU BAM Rafah, compresa la compatibilità dei materiali e l'interoperabilità delle squadre.
5. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

*Articolo 14***Azione comunitaria**

1. Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3, secondo comma del trattato sull'Unione europea. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.
2. Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella zona di missione, come pure a Bruxelles.

*Articolo 15***Comunicazione di informazioni classificate**

1. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'Unione europea

fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il segretario generale/alto rappresentante è inoltre autorizzato a trasmettere alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'Unione europea fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono trasmessi alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l'Unione europea.

3. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell'Unione europea connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade il 24 novembre 2006.

*Articolo 17***Riesame**

La presente azione comune è riesaminata al più tardi entro il 30 settembre 2006.

*Articolo 18***Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. STRAW

<sup>(1)</sup> Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).

**DECISIONE 2005/890/PESC DEL CONSIGLIO****del 12 dicembre 2005****che attua la posizione comune 2004/179/PESC concernente misure restrittive nei confronti della  
dirigenza della regione transnistriana della Repubblica moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

menti della situazione delle scuole che insegnano in caratteri latini in alcune zone della regione transnistriana,

vista la posizione comune 2004/179/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

considerando quanto segue:

*Articolo 1*

L'allegato II della posizione comune 2004/179/PESC è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

(1) Il 23 febbraio 2004, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/179/PESC.

*Articolo 2*

La decisione ha effetto dal giorno della sua adozione.

(2) Il 26 agosto 2004, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/622/PESC per estendere il campo di applicazione delle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2004/179/PESC alle persone responsabili della concezione e attuazione della campagna di intimidazione e della chiusura delle scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transnistriana.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.(3) Il 21 febbraio 2005, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/147/PESC che estende e modifica la posizione comune 2004/179/PESC <sup>(2)</sup>.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

(4) L'allegato II della posizione comune 2004/179/PESC dovrebbe essere modificato in riconoscimento dei miglioramenti della situazione delle scuole che insegnano in caratteri latini in alcune zone della regione transnistriana,

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. STRAW

<sup>(1)</sup> GU L 55 del 24.2.2004, pag. 68. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/622/PESC (GU L 279 del 28.8.2004, pag. 47).

<sup>(2)</sup> GU L 49 del 22.2.2005, pag. 31.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, SECONDO TRATTINO**

1. PLATONOV, Yuri Mikhailovich,  
noto come Yury Platonov,  
capo dell'amministrazione comunale di Ribniza,  
nato il 16 gennaio 1948,  
Passaporto russo n. 51 NO. 0527002,  
rilasciato il 4 maggio 2001 dall'ambasciata russa di Chisinau.
  
  2. CHERBULENKO, Alla Viktorovna,  
vicecapo dell'amministrazione comunale di Ribniza, responsabile della pubblica istruzione.»
-